



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002974**
del 10/03/2017 ore 10:32:34
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 10 MAR. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Asti
Corso Alfieri, 185
14100 ASTI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 55/2017_Trasferimento Albo_Fascicolo dell'iscritto

Con il quesito del 16 febbraio u.s. in materia di trasferimento di iscrizione, l'Ordine di Asti chiede il parere del Consiglio nazionale sulla necessità correlata di trasferire fascicolo dell'iscritto all'Ordine di destinazione ed eventualmente, sulle concrete modalità di esecuzione. Chiede, inoltre, se sia possibile, per l'Ordine di provenienza, limitarsi ad inviare la copia scannerizzata della documentazione, trattenendo presso di sé gli originali dei documenti. Nel quesito, l'Ordine richiedente prospetta come soluzione preferibile quella che prevede il trasferimento del fascicolo originale all'Ordine di nuova iscrizione ed il mantenimento della copia dei documenti presso l'Ordine di provenienza.

Sulla questione in esame, nell'assenza di una regolamentazione di dettaglio che disciplini anche dal punto di vista documentale il procedimento di trasferimento di iscrizione (volontaria o d'ufficio), si osserva quanto segue.

La soluzione prospettata dall'Ordine di Asti corrisponde alla prassi consolidata per la quale "il fascicolo personale dell'iscritto" segue il professionista in tutti i suoi spostamenti. In realtà la necessità di trasferire i documenti originali deve considerarsi limitata ai titoli personali dell'iscritto (laurea, diplomi e analoghi certificati originali eventualmente presenti nel fascicolo) che devono restare sempre nella sua disponibilità. Gli altri documenti che compongono il fascicolo, rilevanti ai fini della ricostruzione storica delle vicende inerenti l'iscrizione (quali ad es: l'originale delle istanze presentate, la copia completa delle notificazioni dei provvedimenti, le certificazioni eventualmente acquisite in sede di verifiche periodiche, ecc..) possono invece essere trasferiti in copia conforme.

In questo modo l'Ordine di nuova iscrizione sarà in possesso della documentazione necessaria per ricostruire validamente la posizione dell'iscritto fin dalla prima iscrizione. D'altra parte, l'Ordine di provenienza continuerà ad avere la piena disponibilità della documentazione originale posta alla base delle decisioni già assunte ed, in generale, dell'attività amministrativa già svolta in relazione all'iscritto.

In merito alla possibilità di trasferire validamente il fascicolo inviando le copie scannerizzate, questa si deve ritenere sicuramente ammessa a condizione che siano rispettate le regole tecniche sulla riproduzione e trasmissione dei documenti informatici, ai sensi degli artt. 20 e segg. del D. Lgs. 82/2005 CAD e del DPCM 3/12/2013. Infatti, il semplice invio per posta elettronica o per PEC, delle

immagini acquisite tramite scansione dei documenti cartacei, sarebbe equivalente all'invio di copie fotostatiche sfordite del valore legale della conformità¹.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione



¹ Nel caso in cui l'Ordine di provenienza intendesse inviare la copia digitale dei documenti analogici con piena validità legale dovrebbe applicare le regole tecniche per la formazione, la copia e la trasmissione a norma dei documenti informatici ai sensi degli artt. 20 e segg. del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 3/12/2013. A titolo di esempio, si dovrebbero apporre ai documenti l'attestazione di conformità e la sottoscrizione digitale e si dovrebbe protocollare tutto digitalmente ed inviare per PEC. D'altra parte, l'Ordine ricevente si troverebbe a gestire una serie di documenti formati fin dall'origine in modalità digitale (in quanto acquisiti per via telematica) con conseguente applicazione delle regole inerenti l'inserimento in un sistema di gestione documentale, la formazione e gestione dei fascicoli elettronici, la riproduzione dei documenti, il trasferimento in conservazione (si veda anche il DPCM 13/11/2014).